I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/85 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1985

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, negli altri casi, siano sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1985 per i prodotti di cui alla tabella I,

— dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I e) 1	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	6
03.01 B I g) 2	Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (Pollachius virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a)	9
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a)	10
ex 03.03 A IV c)	Gamberetti della specie Royal Red (Haliporoides sibogae o Hymenopenaeus sibogae), pelati e surgelati, destinati all'industria della trasformazione per la preparazione di prodotti della voce 16.05 (a) (c)	9
ex 03.03 A V b)	« Krill », destinato alla trasformazione (a)	6
ex 07.04 B	Peperoni dolci rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %, ma non altrimenti preparati	12
ex 16.05 A	Granchi della specie « King » (Paralithodes camtchaticus), « Hanasaki » (Paralithodes brevipes), « Kegani » (Erimacrus isenbecki), « Queen » e « Snow » (Chionoecetes spp.), « Red » (Geryon quinquedens), « Rough stone » (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, « Mud » (Schylla serrata), « Blue » (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto di 2 kg o più	0
ex 16.05 B	Gamberetti della specie Pandalus borealis, bolliti, sgusciati, anche congelati o seccati, destinati all'industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05 (a) (c)	18

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I v)	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 03.01 C	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico (DNA) (a)	0
ex 03.01 C	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 03.02 C	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 07.03 E	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in aqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	0
ex 07.04 B	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (c)	0
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi, secchi, della specie Phaseolus vulgaris	0
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione d'alcool (a)	0
ex 08.01 A	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 08.08 F I	Frutti di mortella di palude (Vaccinium macrocarpum)	0
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	0
08.10 ex B, C e ex D	Frutti delle specie Vaccinium anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	0
ex 08.10 D	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	0
ex 08.10 D	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione d'alcole (a)	0
ex 09.04 B I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali (a)	0
ex 15.07 D I b) 2	Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso : — al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico ; — al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico ; — al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico ; — al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico ; — al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico ; e d'un tenore : — in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio ; — in fosfalipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio	
	L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (a)	8 con riscossione massima di 125 ECU per 100 kg peso netto + un importo di compensazione previsto in talune condizioni
ex 16.04 A II	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0
ex 16.05	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c)	10
ex 23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :

— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizionamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(c) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.